Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971 n. 1141.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 134 a 141 relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 134. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica.

La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia.

Art. 135. — La durata dei corsi è di cinque anni.

Art. 136. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovrà essere superiore a venticinque.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 137. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.

E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioè permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 138. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 139. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione (annuale);
4) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
5) Chirurgia d'urgenza (annuale);
6) Chirurgia ginecologica (annuale);
7) Chirurgia pediatrica (annuale);
8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
9) Chirurgia sperimentale (annuale);
10) Chirurgia toracica (annuale);
11) Chirurgia urologica (annuale);
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
14) Medicina legale (annuale);
15) Neurochirurgia (annuale);
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia (annuale);
18) Ricerche di laboratorio (annuale);
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale);
21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale);
22) Traumatologia ed ortopedia (annuale).

Art. 140. — La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1);
2) Anestesia e rianimazione (annuale);
3) Chirurgia sperimentale (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale);
6) Ricerche di laboratorio (annuale);
7) Semeiotica chirurgica (biennale 1).

2° *Anno*:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2);
4) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2);
6) Semeiotica chirurgica (biennale 2);
7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale).

3° *Anno*:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3);
4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3);
5) Radiologia (annuale);
6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale).

4° *Anno*:

1) Chirurgia ginecologica (annuale);
2) Chirurgia pediatrica (annuale);
3) Chirurgia urologica (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4);
5) Neurochirurgia (annuale);
6) Traumatologia ed ortopedia (annuale).

5° *Anno*:

1) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
2) Chirurgia d'urgenza (annuale);
3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
4) Chirurgia toracica (annuale);
5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5);
6) Medicina legale (annuale).

Art. 141. — L'ordine degli esami è il seguente:

Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio.

Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e post-operatorio.

Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica.

Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica: chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia.

Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1142**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 117, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria civile è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sul piano della facoltà e a scelta dello studente è abrogato e sostituito dal seguente:

B) obbligatori sul piano della facoltà:

Per la sezione edile:

11) Architettura tecnica II;
12) Geologia applicata e geotecnica;
13) Estimo e principi di tecnica economica;
14) Scienza delle costruzioni II;
15) Infrastrutture idrauliche per il territorio.

Per la sezione idraulica:

11) Idrologia e idrografia;
12) Geologia applicata e geotecnica;
13) Idraulica agraria;
14) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
15) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
16) Impianti speciali idraulici;
17) Costruzioni di ponti.

Per la sezione trasporti:

11) Opere speciali stradali, ferroviarie e aeroportuali;
12) Geologia applicata e geotecnica;
13) Tecnica urbanistica;
14) Tecnica ed economia dei trasporti;
15) Infrastrutture idrauliche per il territorio.

C) Gruppi di materie a scelta dello studente:

Per la sezione edile:

I. — Indirizzo: Architettura ed assetto del territorio.

16) Tecnica urbanistica;

17) Analisi dei sistemi urbani e pianificazione territoriale;

18) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;

19) Tecnologia dei materiali edili;

20 *a*) Storia dell'architettura (semestrale);

20 *b*) Restauro degli edifici (semestrale);

21) Calcolo delle probabilità e statistica (semestrale).

II. — Indirizzo: Strutture.

16) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;

17) Costruzioni di ponti;

18) Tecnologia dei materiali edili;

19) Costruzioni metalliche;

20) Strutture speciali;

21 *a*) Sperimentazione e collaudi (semestrale);

21 *b*) Tecnica di risanamento delle rocce e opere speciali di fondazione (semestrale).

III. — Indirizzo: Processi produttivi e impianti.

16) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

17) Cantieri edili;

18) Tecnologia della produzione;

19) Impianti tecnici per l'edilizia;

20) Ingegneria sanitaria;

21) Ricerca operativa.

Per la sezione idraulica:

I. — Indirizzo generale.

18) Acquedotti e fognature;

19) Ingegneria sanitaria;

20) Costruzioni marittime;

21) Calcolo numerico e programmazione.

II. — Indirizzo difesa del suolo.

18) Fisica e conservazione del suolo;

19) Idraulica fluviale e sistemazioni montane;

20) Tecnica della bonifica (problemi tecnico-economico e sociali);

21 *a*) Tecnica di risanamento delle rocce e opere speciali di fondazione (semestrale);

21 *b*) Silvicoltura (semestrale).

Per la sezione trasporti:

I. — Indirizzo costruttivo.

16) Scienza delle costruzioni II;

17) Costruzioni di ponti;

18) Macchine e organizzazione del cantiere;

19 *a*) Litologia (semestrale);

19 *b*) Tecnica di risanamento delle rocce e opere speciali di fondazione (semestrale);

20) Tecnica ed economia delle infrastrutture stradali;

21) Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici.

II. — Indirizzo esercizio.

16) Estimo e principi di tecnica economica;

17) Esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporto;

18) Tecnica della circolazione stradale e ferroviaria;

19) Trazione termica ed elettrica;

20) Economia e tecnica aziendale;

21 *a*) Tecnica della sicurezza nel lavoro (semestrale);

21 *b*) Calcolo delle probabilità e statistica (semestrale).

Art. 118. — Le norme relative alle precedenze per il corso di ingegneria civile sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Agli effetti della successione dei relativi esami nel triennio di applicazione occorre osservare le seguenti precedenze:

1) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quello di scienza delle costruzioni II, tecnica delle costruzioni, costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, costruzioni idrauliche, infrastrutture idrauliche per il territorio, architettura tecnica, sperimentazione e collaudi, costruzioni metalliche;

2) l'esame di tecnica delle costruzioni deve precedere quello di costruzioni di ponti, strutture speciali, restauro degli edifici;

3) l'esame di architettura tecnica deve precedere quelli di architettura tecnica II, architettura e composizione architettonica e restauro degli edifici;

4) l'esame di architettura tecnica II deve precedere quelli di architettura e composizione architettonica, restauro degli edifici;

5) l'esame di storia dell'architettura deve precedere quelli di restauro degli edifici;

6) l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni marittime, acquedotti e fognature, idraulica agraria, idraulica fluviale e sistemazioni montane, infrastrutture idrauliche per il territorio;

7) l'esame di elettrotecnica deve precedere quello di trazione termica ed elettrica;

8) l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di meccanica applicata alle macchine e macchine, impianti tecnici edili, tecnica ed economia dei trasporti;

9) l'esame di meccanica applicata alle macchine e macchine deve precedere quello di tecnica ed economia dei trasporti;

10) l'esame di tecnica ed economia dei trasporti deve precedere quelli di esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporto, trazione termica ed elettrica;

11) l'esame di strade, ferrovie ed aeroporti deve precedere quelli di tecnica ed economia delle infrastrutture stradali, opere speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali.

Art. 120, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sul piano della facoltà e a scelta dello studente è abrogato e sostituito dal seguente:

B) Obbligatori sul piano della facoltà:

11) Tecnologie meccaniche;

12) Complementi di matematiche;

13) Complementi di elettrotecnica;

14) Teoria delle reti;

15) Controlli automatici;

16) Legislazione (semestrale);

17) Economia industriale ed organizzazione aziendale.

C) Orientamenti:

Impianti:

18) Impianti di trazione a fune;
19) Impianti elettrici speciali;
20) Elettrochimica;
21) Centrali elettriche.

Elettromeccanico:

18) Trazione elettrica;
19) Costruzioni elettromeccaniche;
20) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
21) Tecnica delle alte tensioni.

Comunicazioni:

18) Sistemi di trasmissione e misure in alta frequenza;
19) Comunicazioni elettriche;
20) Radiotecnica e televisione;
21) Microonde.

Elettronica industriale:

18) Componenti elettronici;
19) Elementi di calcolatori e tecniche operative;
20) Telegrafia, telefonia e telesegnalazione;
21) Controllo di processi industriali.

Art. 121. — Le norme relative alle propedeuticità per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Ordine degli esami:

Elettrotecnica propedeutico per gli esami di complementi di elettrotecnica, di misure elettriche, di impianti elettrici e di elettronica applicata;

Complementi di matematiche propedeutico per gli esami di complementi di elettrotecnica, di impianti elettrici e di elettronica applicata;

Materiali per l'elettrotecnica propedeutico per l'esame di elettrotecnica;

Complementi di elettrotecnica propedeutico per gli esami di macchine elettriche e di teoria delle reti;

Impianti elettrici propedeutico per l'esame di teoria delle reti;

Misure elettriche propedeutico per l'esame di elettrochimica;

Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controlli automatici, di radiotecnica e televisione e di elementi di calcolatori e tecniche operative;

Teoria delle reti propedeutico per l'esame di impianti elettrici speciali;

Macchine elettriche propedeutico per gli esami di costruzioni elettromeccaniche. di controlli automatici. di teoria delle reti, di trazione elettrica e di impianti di trazione a fune;

Fisica tecnica propedeutico per l'esame di macchine;

Meccanica applicata alle macchine propedeutico per gli esami di impianti di trazione a fune e di macchine;

Scienza delle costruzioni propedeutico per l'esame di costruzioni elettromeccaniche;

Idraulica propedeutico per l'esame di impianti elettrici.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di elettrotecnica.

Per ottenere l'iscrizione al quinto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di macchine elettriche.

Elettrotecnica, macchine e macchine elettriche propedeutici per l'esame di centrali elettriche;

Elettrotecnica, macchine elettriche, impianti elettrici e misure elettriche propedeutici per l'esame di tecnica delle alte tensioni;

Controlli automatici propedeutico per l'esame di controlli di processi industriali;

Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controllo di processi industriali, telegrafia, telefonia e telesegnalazioni, e di teoria e tecnica delle microonde.

Art. 122, relativo alle norme di esame del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di misure elettriche comporta anche una prova pratica di laboratorio.

L'esame di teoria delle reti comporta la preventiva esecuzione di un progetto.

L'esame di elettrotecnica comporta una prova scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami nelle materie obbligatorie e nelle quattro dell'orientamento prescelto.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Art. 123, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria meccanica è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sul piano della facoltà e a scelta dello studente è abrogato e sostituito dal seguente:

B) Obbligatori sul piano della facoltà:

11) Tecnologie dei materiali;
12) Complementi di macchine e progetti;
13) Complementi di costruzione di macchine;
14) Ricerca operativa;
15) Economia e tecnica aziendale.

C) Indirizzi (a scelta dello studente).

I. — Termotecnica e macchine.

16) Termodinamica applicata;
17) Propulsione aerea e spaziale;
18 *a*) Gasdinamica e principi di aerotecnica (semestrale);
18 *b*) Misure meccaniche e termiche e collaudi (semestrale);
19) Sistemi di produzione dell'energia elettrica;
20) Esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporto.

II. — Tecnologico organizzativo.

16) Processi di lavorazioni meccaniche;
17) Tecnica della produzione industriale;
18) Servomeccanismi ed automazione;
19) Controllo di qualità e metodologia statistica;
20) Dinamica dei sistemi industriali (semestrale).

III. — Impianti.

16) Tecnica delle costruzioni industriali;
17) Processi di lavorazioni meccaniche;
18) Servomeccanismi ed automazione;
19) Impianti tecnici edili;
20 *a*) Misure meccaniche e termiche e collaudi (semestrale);
20 *b*) Sicurezza del lavoro (semestrale).

IV. — Costruttivo.

16) Costruzioni automobilistiche;
17) Macchine per l'agricoltura e i cantieri;
18) Tecnica delle costruzioni industriali;
19) Impianti di trazione a fune;
20) Calcolo numerico e programmazione.

Art. 124. — Le norme relative alla precedenza per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Agli effetti della successione dei relativi esami nel triennio di applicazione occorre osservare le precedenze seguenti:

per macchine sono propedeutici gli esami di meccanica applicata alle macchine e di fisica tecnica;

per costruzione di macchine sono propedeutici gli esami di scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine e di tecnologie dei materiali;

per tecnica delle costruzioni industriali è propedeutico l'esame di scienza delle costruzioni;

per gasdinamica e principi di aerotecnica è propedeutico l'esame di fisica tecnica;

per complementi di macchine e progetti è propedeutico l'esame di macchine;

per misure meccaniche e termiche e collaudi sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e di macchine;

per complementi di costruzione di macchine è propedeutico l'esame di costruzione di macchine;

per impianti meccanici sono propedeutici gli esami di fisica tecnica e di tecnologia meccanica;

per esercizio e pianificazione dei sistemi di trasporto è propedeutico l'esame di macchine;

per termodinamica applicata è propedeutico l'esame di fisica tecnica;

per macchine per l'agricoltura e i cantieri sono propedeutici gli esami di macchine e di costruzioni di macchine;

per processi di lavorazioni meccaniche è propedeutico l'esame di tecnologia meccanica;

per servomeccanismi ed automazione è propedeutico l'esame di elettrotecnica;

per tecnica della produzione industriale sono propedeutici gli esami di ricerca operativa, economia e tecnica aziendale e di tecnologia meccanica;

per propulsione aerea e spaziale sono propedeutici gli esami di gasdinamica e principi di aerotecnica e di macchine;

per sistemi di produzione dell'energia elettrica sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e di macchine;

per controllo di qualità e metodologia statistica sono propedeutici gli esami di ricerca operativa e di tecnologia meccanica;

per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sono propedeutici gli esami di tecnologia meccanica e di economia e tecnica aziendale;

per dinamica dei sistemi industriali sono propedeutici gli esami di ricerca operativa e di economia e tecnica aziendale;

per costruzioni automobilistiche sono propedeutici gli esami di macchine e di costruzione di macchine;

per impianti di trazione a fune è propedeutico l'esame di meccanica applicata alle macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 139. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1143.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in radiologia medica e radioterapia » muta la denominazione in quella di « Scuola in radiologia ».

L'art. 149 relativo alla « Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in radiologia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 149. — La scuola di specializzazione in radiologia rilascia due diplomi:

a) diploma di specializzazione in radiologia;

b) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.

A) Diploma di specializzazione in radiologia:

Durata del corso: 4 anni.

Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale iscritti numero ventiquattro).

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;

Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;

Anatomia radiologica normale;

Fisiologia radiologica;

Tecnica radiologica generale;

Semeiotica radiologica generale;

Fondamenti di radiobiologia;

Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Tecnica e metodologia dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;

Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Fondamenti di radioterapia;
Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

Diagnostica radiologica differenziale;
Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
Elementi di medicina nucleare;
Istrumentario, tecnica e metodiche di applicazione;
Dimostrazione di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
Radioterapia con alte energie;
Dosimetria.

4° *Anno*:

Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
Radiodiagnostica e terapia clinica (casistica);
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

B) Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica:

Durata del corso: 3 anni.

Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale numero diciotto iscritti).

1° *Anno*:

Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Nozioni generali sulle lesioni da radiazione e mezzi di protezione;
Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
Radiodiagnostica clinica;
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

E' obbligatorio l'internato. I corsi, per entrambi i diplomi, saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariato della stessa disciplina presso ospedali di prima categoria.

Non è consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati in radiologia diagnostica, che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al terzo o quarto anno del corso in radiologia, a giudizio del direttore della scuola, in base alla valutazione dei loro titoli.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.

All'art. 143 relativo alla « Scuola di specializzazione in psichiatria » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Norme

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il 2° anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 6, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 4.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Numero massimo di iscritti: 6 per ogni anno di corso (totale 24 iscritti).

Ammissione per titoli ed esame.

Per gli specialisti in neurologia ed in neuropsichiatria infantile potrà esservi un abbuono di 2 anni.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (Psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola

All'art. 152 relativo alla « Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

« Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati già in possesso del diploma di anestesiologia, che possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale ».

All'art. 156 relativo alla « Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

« L'insegnamento sarà dottrinario e pratico.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.

Alla fine del triennio gli specializzandi dovranno superare una prova orale-teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 129. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. **1144.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Storia delle dottrine politiche;
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 147. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1145.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507 relativi al corso di specializzazione di « Ingegneria sanitaria » sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 502. — E' istituito presso la facoltà di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.

Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:

Principi di biologia ed ecologia;
Principi di microbiologia e chimica delle fermentazioni;
Igiene generale;
Chimica e tecnologie delle acque;
Idrologia e gestione delle acque;
Progetti di acquedotti e fognature;
Trattamenti delle acque con progetti;
Inquinamento ambientale;
Igiene industriale e del lavoro;
Pianificazione urbana e territoriale;
Igiene edilizia e tecnica ospedaliera;
Condizionamento degli ambienti.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Art. 503. — Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria.

Al corso possono anche iscriversi in qualità di uditori anche i laureati in altre discipline.

Ai laureati in ingegneria che hanno frequentato il corso e sostenuto gli esami finali e rilasciato il diploma di specializzazione in ingegneria sanitaria; agli uditori che avranno sostenuto apposito colloquio verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 504. — Il corso si svolge presso la facoltà di ingegneria.

Il direttore del corso è il professore titolare di ingegneria sanitaria.

Art. 505. — Gli esami finali per il conseguimento del diploma di specializzazione consisteranno in una discussione globale sulle materie insegnate e in una discussione dei progetti elaborati durante il corso.

Il colloquio finale per il conseguimento dell'attestato di frequenza consisterà in una discussione su una o più gruppi di materie a scelta del candidato e comunque non inferiore a sei degli insegnamenti fondamentali previsti.

Art. 506. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti per gli studenti della facoltà di ingegneria, più un contributo speciale la cui entità verrà fissata di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola, previa approvazione del consiglio della facoltà di ingegneria.

La tassa del diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 144. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Approvazione della tabella che specifica le piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera di concetto del personale dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206 concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che nessuna vacanza si è verificata nel ruolo del personale della carriera di concetto del predetto ufficio in dipendenza dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati;

Poichè occorre specificare le piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale anzidetto in applicazione degli articoli numeri 18 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

E' approvata l'allegata tabella che specifica le piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera di concetto del personale dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 39

Carriera del personale di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Qualifiche	Numero dei posti
Traduttore capo	1
Traduttore principale	5
Traduttore	4
Totale	10

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

(11646)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei prezzi di beni distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto l'art. 27, secondo comma, della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale prevede che ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, sia determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato e distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, che in sostituzione del penultimo comma dell'art. 27 legge 27 dicembre 1953, n. 968, stabilisca che tale rapporto venga determinato annualmente;

Considerato che il rapporto è determinabile singolarmente per i bovini, per gli ovini ed i suini, mentre è unico per tutti gli altri beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il decreto ministeriale n. 23611 del 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 15 ottobre 1970 con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1967 e 1968;

Vista la lettera n. 11829 del 19 aprile 1971 con la quale, l'Ufficio centrale di statistica, comunica i seguenti coefficienti di rivalutazione per danni di guerra ai beni agricoli (base maggio 1940 — 1):

	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
1968	98,10	113,48	45,85	90,97
1969	104,64	117,78	58,40	94,49

Decreta:

Ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, il rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra viene determinato per gli anni 1969-1970 secondo il prospetto seguente:

	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
1969	98,10	113,48	45,85	90,97
1970	104,64	117,78	58,40	94,49

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1971
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 373

(11531)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1968 concernente, tra l'altro, la costituzione del comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 1271-71-TA del 18 giugno 1971, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori propone il rag. Oreste Albin per la nomina a membro del predetto comitato tecnico in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Evaristo Lombardi, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Oreste Albin è nominato membro del comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Evaristo Lombardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11635)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Rettifica del nominativo di un membro del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla ricostituzione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette con il quale in rappresentanza dei lavoratori del settore è stato nominato, tra gli altri, il sig. Vascellaro Vittorio su designazione della Confederazione italiana dirigenti d'azienda effettuata con nota n. 73414 del 24 novembre 1970;

Vista la successiva nota n. 77699 del 16 ottobre 1971 con la quale la predetta organizzazione ha precisato che l'esatta trascrizione del nome del proprio rappresentante è Vito e non Vittorio;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del nominativo in questione;

Decreta:

Il nominativo del sig. Vascellaro Vittorio, nominato membro del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in rappresentanza dei lavoratori del settore, è rettificato in Vascellaro Vito.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11632)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del

credito agrario e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1971, con il quale, tra l'altro, l'avv. Mario Fiorani è stato nominato sindaco effettivo dell'istituto in parola, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che il predetto avv. Mario Fiorani ha rinunciato all'incarico in questione;

Decreta:

Il dott. Gaetano Seraldi Varrone è nominato sindaco effettivo dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in rappresentanza del Tesoro ed in sostituzione dell'avv. Mario Fiorani, il quale ha rinunciato all'incarico.

Il predetto dott. Gaetano Seraldi Varrone resterà in carica per la durata ed in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11525)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12164)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panciera Caolino, di Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Panciera Caolino, di Schio (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panciera Caolino, di Schio (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12161)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calze Donnina, stabilimento di Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calze Donnina, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calze Donnina, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12162)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Piacenza, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 febbraio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 24 maggio 1971, è prolungaato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12168)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1971, con il quale, in base all'art. 2543 del codice civile, venne disposta la revoca del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della società coopera-

tiva « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna, costituita il 10 settembre 1950 con atto del notaio dott. Giulio Filiberti, e venne nominato un commissario governativo nella persona del prof. Antonino Bagnato;

Vista la relazione del predetto commissario governativo in data 15 giugno 1971 dalla quale si evince che le attività dell'ente non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna, costituita per rogito dott. Giulio Filiberti in data 10 settembre 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Antonino Bagnato ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11631)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12165)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12163)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 9 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 giugno 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12166)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 22 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 26 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12167)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1971-72, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione comune nel settore delle materie grasse di origine vegetale e, in particolare, quelle in esso contenute che si applicano, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'A.I.M.A., che reca anche modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di intervento nel mercato nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2311/71 in data 29 ottobre 1971, relativo all'integrazione per l'olio di oiva prodotto nella campagna 1971-72;

Visto il regolamento (C.E.E.) della commissione numero 2510/71 del 22 novembre 1971, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1971-72;

Visto il regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2660/71 del 15 dicembre 1971, recante modifiche al citato regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2311/71;

Visto il provvedimento n. 10 in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 22 giugno 1971, con il quale il Comitato interministeriale dei prezzi - C.I.P., ha stabilito, in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, i criteri per la fissazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1971-72 sulla base, tra l'altro, dell'attribuzione al produttore delle olive dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa;

Considerato che in ottemperanza al disposto dell'articolo 16 del citato decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, modificato dalla relativa legge di conversione n. 8 del 1971, il Ministro per l'agricoltura e le foreste deve stabilire, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1971-72, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura e quelli di raffinazione dell'olio lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie e che per quanto riguarda l'olio di sansa, la quantità ammissibile all'integrazione deve essere determinata ai sensi del citato regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 2660/71 del 15 dicembre 1971, in base alla produzione dell'olio di pressione;

Considerato che, ai sensi del citato regolamento (CEE) della commissione n. 2510/71, la domanda di integrazione dell'olio di pressione deve far riferimento anche all'olio di sansa, la cui quantità ammissibile all'integrazione deve essere determinata in ragione del 9,50 % di quella dell'olio di pressione prodotto dalle olive da cui sono state ottenute le sanse;

Decreta:

Art. 1.

Le singole province della Repubblica, nel cui territorio è presente la coltivazione dell'olivo, costituiscono, agli effetti dell'art. 3, paragrafo primo, del regolamento (C.E.E.) della Commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, altrettante zone oleicole nelle quali è concessa l'integrazione di prezzo per l'olio ottenuto dalle olive ivi prodotte.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa si applica la norma di deroga prevista dall'art. 1 del regolamento (C.E.E.) del Consiglio numero 2660/71 del 15 dicembre 1971, secondo la quale la quantità di olio ammissibile al beneficio è determinata in rapporto alla quantità dell'olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Per effetto della predetta disposizione, anche l'integrazione di prezzo per l'olio di sansa è attribuita ai produttori delle olive, la cui domanda di integrazione per l'olio di pressione deve fare riferimento all'olio di sansa.

Art. 3.

I produttori di olive che intendono conseguire l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione e per l'olio di sansa della campagna 1971-72 sono tenuti a presentare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per ogni provincia nella quale sono ubicati i fondi olivetati, un'unica denuncia di coltivazione dei fondi stessi.

La denuncia di coltivazione deve essere presentata in duplice copia, unitamente alla domanda di integrazione di prezzo, direttamente o a mezzo di raccomandata postale. La stessa deve essere redatta sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., secondo il modello *A* allegato al presente decreto e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui più produttori siano associati nella conduzione di uno o più fondi ricadenti nella stessa provincia, deve essere presentata, per il fondo o i fondi in questione, una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori, anche a nome e per conto degli altri associati, di ciascuno dei quali debbono essere fornite le generalità.

Le denunce di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 e 1970-71 sono valide anche per la campagna 1971-72, quando l'azienda del produttore non abbia

subito trasformazioni tali da modificarne la possibilità di produzione olivicola e quando il produttore interessato dichiari nella domanda di integrazione che la sua denuncia di coltivazione, resa in una delle predette annate, conserva piena efficacia.

Art. 4.

Per ottenere l'integrazione di prezzo spettante all'olio di oliva di pressione e all'olio di sansa della campagna 1971-72 i produttori delle olive debbono presentare una unica domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive.

Tale domanda deve essere redatta in duplice copia sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., secondo il modello *B* allegato al presente decreto e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla conduzione di un medesimo fondo olivetato o di più fondi ricadenti nella stessa provincia, ciascun avente diritto può presentare separata domanda di integrazione, per la parte di propria spettanza, con espresso riferimento alla denuncia unica di coltivazione di cui debbono essere indicati gli estremi.

La domanda unica di integrazione deve essere presentata in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, entro il termine del 30 aprile 1972 per tutte le province, ad eccezione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Lecce, Catanzaro, Bari, Brindisi, Cosenza, per le quali tale termine è fissato al 31 maggio 1972.

Art. 5.

Il compito attribuito alle commissioni provinciali dal primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, viene esercitato anche per le olive prodotte nella campagna 1971-72, per il caso contemplato dall'art. 11 del regolamento (C.E.E.) della commissione n. 2510/71, del 22 novembre 1971.

Viene, altresì, svolto dalle stesse commissioni, relativamente alle olive vendute nella campagna 1971-72, il compito previsto per i casi ipotizzati dal secondo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

La denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione debbono essere firmate per esteso dall'interessato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia e sulla domanda il segno di croce, convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che venga prodotto il certificato di nascita o altro documento da cui risulti il luogo e la data di nascita del richiedente.

Art. 7.

Per la determinazione della quantità di olio di sansa ammissibile all'integrazione di prezzo si applica la disposizione contenuta nell'art. 13 del regolamento (C.E.E.) della commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, secondo cui detta quantità è calcolata in ragione del 9,50 % della quantità di olio vergine prodotto mediante pressione con le olive da cui sono state ottenute le sanse e per la quale viene riconosciuto il diritto alla integrazione.

Art. 8.

I registri di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere ai sensi dello art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e dell'art. 4 del regolamento (C.E.E.) della commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, devono essere approntati secondo il modello *C* allegato al presente decreto e contenere tutti i dati e gli elementi indicati nel modello medesimo.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive debbono, inoltre, tenere una separata contabilità, su apposito registro, sia per le olive importate dalla Grecia e dai paesi terzi — per le quali dovranno essere indicate tutte le notizie già precisate per le olive di produzione nazionale, tranne quelle riguardanti il produttore — sia per gli oli che non sono stati ottenuti nello oleificio, indicando le eventuali giacenze di riporto, le quantità entrate ed uscite, i motivi del movimento, nonchè cognome, nome ed indirizzo, secondo i casi, dello speditore o del destinatario.

Art. 9.

Nel registro di carico e scarico che gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli grezzi estratti dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, debbono risultare annotati, per ciascuna partita, i movimenti di entrata delle materie prime, con l'indicazione della relativa provenienza e in uscita i movimenti del prodotto finito e dei sottoprodotti della raffinazione, con gli estremi della relativa fattura di vendita e del versamento dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 10.

I registri di lavorazione degli stabilimenti di molitura che, ai sensi delle stesse disposizioni che ne obbligano la tenuta, devono contenere copia a ricalco delle relative pagine, dovranno, prima del loro uso, essere vidimati e timbrati in ogni pagina dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura sono tenuti a trasmettere mensilmente, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, i dati riassuntivi di lavorazione, nonchè copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione per la parte concernente il mese cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

Mod A-71/72

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1971/72

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE (2)

Protocollo

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	N	CAP	Prov
			(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	COLTURA SPECIALIZZATA Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	COLTURA PROMISCUA Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
e, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una × il quadratino che interessa)

— conduzione diretta del coltivatore . . . . ☐

— conduzione a colonia parziaria ☐

— conduzione con salariati e/o compartecipanti ☐

— altra forma di conduzione . . (colonia impropria, colonia miglioratarja, ecc.) ☐

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO OD ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	COLTURA SPECIALIZZATA Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	COLTURA PROMISCUA Ha	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO *B*) SONO CONDOTTE A TITOLO DI

TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA	TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)			Compartecipazione	(5)		
Usufrutto	(5)			Uso gratuito	(5)		
Colonia parziaria	(5)			Altre forme	(5)		

Per l'annata agraria 1971/72, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME, NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA.	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6) ....

....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data ....

N. B. — NEL CASO IL NUMERO DEGLI AGRI COMUNALI INTERESSATI O DI ALTRI ELEMENTI FOSSE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO NEGLI APPOSITI SPAZI DEL PRESENTE MODULO È CONSENTITO ALLEGARE UN APPOSITO FOGLIO AGGIUNTIVO.

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione sarà apposto un segno x sulla voce « Nuovo ».

(2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza; facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro *A*) che il *B*).

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una x i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto *B*).

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

Mod. B-71/72

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1971/72

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Protocollo ....

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN (2)	ALLA VIA N° (2)	C.A.P. (2)	Prov. (2)	NELLA SUA QUALITÀ DI (3)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI:	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione
OPPURE (4)
In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da: .... in data ....

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1971/72, sono stati prodotti complessivamente q/li ...... (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente / parzialmente (6) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li ...... (8) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li ...... (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9,50% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li ...... (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)			

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE E SUO INDIRIZZO — OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)			

Data ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavati da q/li ...... di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME E NOME DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE SPETTANZA COINTERESSATI	FIRME DEI COINTERESSATI (12)
				....
				....
				....
				....

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)			

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE E SUO INDIRIZZO — OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)			

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li ...... di olio (di cui q/li ...... di sua spettanza e q/li ...... di spettanza dei cointeressati) e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

Data ....

(PER LE NOTE VEDERE A TERGO)

N. B. — Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 18, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n 1012, non viene presentata la denuncia di coltivazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione che segue:

Non è stato compilato il modulo A-71/72, in quanto la denuncia di coltivazione presentata nelle decorse campagne 1970-71 o 1969-70 conservano piena efficacia dato che l'azienda di cui alla presente domanda non ha subito trasformazioni tali da modificare le possibilità di produzione di olive da olio.

Firma del dichiarante

Data, ____________________

____

N. B. — *I produttori che, pur avendo ottenuto l'integrazione di prezzo nella precedente campagna, non abbiano, per qualsiasi motivo, ricevuto il presente modello prestampato, potranno usare uno stesso modello in bianco e rimetterlo al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione. In tale ultimo caso l'interessato avrà cura di inserire una* « X » *in luogo della matricola nello spazio in bianco a tale scopo predisposto La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di smarrimento del presente modello precedentemente ricevuto.*

Nel caso il numero degli appositi spazi riservati nei quadri A) B) C) *del presente modulo di domanda fosse inferiore a quello necessario è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.*

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce « Nuovo ».

(2) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6 - 9 - 11) Il totale di (9 + 11) deve essere uguale a 6).

(7 - 8 - 10) Il totale di (8 + 10) deve essere uguale a 7).

(12) L'ordinativo di pagamento verrà emesso a favore del richiedente e dei cointeressati che lo sottoscriveranno congiuntamente al momento della riscossione, salvo che i cointeressati rilascino procura notarile all'incasso a favore del solo richiedente.

(13 - 14 - 15) Il totale di (14 + 15) deve essere uguale a 13)

MOD. *C*

Campagna olearia . . Registro N.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A. I. M. A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (1) . . . . Matricola (2) [ ]
(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza)

Ubicazione del frantoio: provincia . . . . . . comune . . . . via o frazione . . . . . . n. . . .

Macine, frangitoi e simili . . . . . n. .
Presse o superpresse di 1ª pressione . n. .
Presse o superpresse di 2ª pressione . n. .
Accessori . . . . n.
(lavatrice, gramolatrice, centrifuga, ecc.)

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li . . . di olive
Lettura del contatore dell'energia elettrica azionante il frantoio:
— all'inizio della campagna (data . . . . . .) Kwh . . .
— alla fine della campagna (data . . . . . .) Kwh . . .

Il presente registro consta di n. . . . fogli numerati.
Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione

. . . .

N. B. — Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rivelazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

(2) Nel caso l'esercente eserciti per la prima volta l'attività di frantoiano in luogo della matricola bisognerà inserire la dizione: « *NUOVO* ».

DITTA ESERCENTE .... Matricola

N. progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE			INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE (4)	
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	Matricola (3)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	COGNOME E NOME	RESIDENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto							
	A riportare							

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

LAVORAZIONE OLIVE									SCARICO DELLA SANSA					
Riferimento al numero di matricola della colonna 5 (5)	Data	OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO			Sansa Ricavata Q.li (6)	Data	Utilizzata dall'oleificio Q.li	Restituita al produttore delle olive per destinazione diversa dalla disoleazione Q.li	Avviata alla disoleazione Q.li	Estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata allo stabilimento di estrazione (7)	
		Di terzi Q.li	Del frantoiano Q.li	Totale Q.li	Di terzi Q.li	Del frantoiano Q.li	Totale Q.li						Numero	Ditta
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto													
	A riportare													

Mod. C

Località .... Reg. n. .... Foglio n. ....

DESTINAZIONE OLIO									
Data di uscita	Ritirato dal proprietario Q.li	Trattenuto dal frantoiano a titolo di molenda Q.li	VENDUTO						
			Data di vendita	Numero d'ordine	Quantità Q.li	COGNOME E NOME DELL'ACQUIRENTE	RESIDENZA	Estremi della fattura	Estremi del versamento dell'I.G.E.
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

(11945)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle provincie di Campobasso e Isernia per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti nelle provincie di Campobasso e Isernia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12341)

DECRETO PREFETTIZIO 26 novembre 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per la provincia di Ravenna per il triennio 1° dicembre 1971-30 novembre 1974, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

1) il medico provinciale di Ravenna;
2) il veterinario provinciale di Ravenna;
3) il presidente del tribunale di Ravenna;
4) l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Ravenna;
5) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna;
6) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Ravenna;
7) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Ravenna;
8) l'ufficiale sanitario del comune di Ravenna;
9) Turci dott. Francesco, medico condotto;
10) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;
11) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;
12) Gullotta dott. Pancrazio, presidente dell'amministrazione dell'ospedale civile di Faenza;
13) Badiali prof. Carlo, direttore sanitario dell'ospedale civile di Ravenna;
14) Rosa prof. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Ravenna;
15) Grossi prof. Tomaso, primario chirurgo dello ospedale civile di Ravenna;
16) Bazzocchi prof. Giovanni, medico chirurgo;
17) Bendandi prof. Angelo, medico chirurgo;
18) Bacchini dott. Cesare, medico chirurgo specializzato in pediatria;
19) Lobietto avv. Carlo, esperto in materie amministrative;
20) Focaccia ing. Anacleto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
21) Balatroni ing. Ivanoe, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
22) Zaffagnini prof. Ettore, rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Ravenna;
23) Baracchini dott. Menotti, rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna;
24) Rambelli dott. Antonio, rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia di Ravenna;
25) Lapini Fausta, rappresentante del collegio delle ostetriche della provincia di Ravenna;
26) Serra Anna, rappresentante del collegio infermiere professionali e assistenti sanitarie della provincia di Ravenna;
27) Zafarana Giuseppe, rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;
28) Mandolino dott. Giovanni, rappresentante dell'I.N.P.S., direttore della sede provinciale di Ravenna;
29) Senni dott. Domenico, rappresentante dell'I.N.A.I.L., sede provinciale di Ravenna;
30) Padovani dott. Aldo, rappresentante dell'I.N.A.M., sede provinciale di Ravenna.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dottor Antonio Albano consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale di Ravenna.

Ravenna, addì 26 novembre 1971

Il prefetto: POPPI

(11553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1972, l'esercizio venatorio nella provincia di Macerata, alle seguenti specie: scoiattolo, lupo, tasso, riccio, falco, paione, gufo reale, merlo acquatico, passero solitario, gracchio corallino, merlo dal collare e cardellino.

(11659)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.550.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11596)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.718.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11597)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.905.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11598)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.332.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11599)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.519.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11600)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.005.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11601)

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Capriati al Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.856.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11602)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971 il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.492.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11603)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.686.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11604)

Autorizzazione al comune di Castello del Matese già Castello D'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Castello del Matese già Castello D'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.460.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11605)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.881.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11606)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.139.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11607)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.494.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11608)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.593.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11609)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.326.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11610)

Autorizzazione al comune di Ortanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Ortanova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 438.242.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11611)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.388.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11612)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.451.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11613)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.993.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11614)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11615)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.915.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11616)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.202.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11617)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.935.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11618)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.941.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11619)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.975.841 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11620)

Autorizzazione al comune di S. Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di S. Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.376.479 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11621)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 449.833.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11622)

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971 il comune di S. Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.043.637 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11623)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971 il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.164.261 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11624)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1971 il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.781.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 31 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	594 —	594 —	593,70	594 —	593,70	594,15	594,02	594 —	594 —	594 —
Dollaro canadese	592,60	592,60	593 —	592,60	593,30	593,70	593 —	592,60	592,60	592,60
Franco svizzero	151,20	151,20	151,75	151,20	151,60	151,52	151,60	151,20	151,20	151,20
Corona danese	84,14	84,14	84,25	84,14	83,70	84,08	84,08	84,14	84,14	84,14
Corona norvegese	88,50	88,50	88,63	88,50	88,20	88,70	88,67	88,50	88,50	88,50
Corona svedese	122,25	122,25	122,10	122,25	121,40	121,75	122,10	122,25	122,25	122,25
Fiorino olandese	182 —	182 —	182,70	182 —	182,10	182,15	182 —	182 —	182 —	182 —
Franco belga	13,26	13,26	13,32	13,26	13,16	13,18	13,05	13,26	13,26	13,26
Franco francese	113,96	113,96	113,60	113,96	113,60	113,80	113,82	113,96	113,96	113,96
Lira sterlina	1516 —	1516 —	1515,50	1516 —	1517 —	1515,80	1517,25	1516 —	1516 —	1516 —
Marco germanico	181,54	181,54	182 —	181,54	181,75	181,48	181,50	181,54	181,54	181,54
Scellino austriaco	25,13	25,13	25,12	25,13	25 —	25,06	25,15	25,13	25,13	25,13
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,75	21,85	21,80	21,85	21,75	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	9,008	9,008	9,01	9,008	9 —	9,01	9 —	9,008	9 —	9 —

Media dei titoli del 31 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	94,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,075
» 5,50 % » » 1968-83	93,10
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,01
Dollaro canadese	592,80
Franco svizzero	151,40
Corona danese	84,11
Corona norvegese	88,585
Corona svedese	122,175
Fiorino olandese	182 —
Franco belga	13,155
Franco francese	113,89
Lira sterlina	1516,625
Marco germanico	181,52
Scellino austriaco	25,14
Escudo portoghese	21,80
Peseta spagnola	9,004

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/51 S. Dorligo della Valle di data 17 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Daniele Petaros nato a S. Dorligo della Valle il 19 gennaio 1920, venne ridotto nella forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 28 settembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Igor Pettirosso, nato a S. Dorligo della Valle il 15 giugno 1949, residente a S. Antonio in Bosco, 60, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Pettirosso nei confronti dell'istante Igor Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 4 dicembre 1971

p. *Il prefetto*: MICELI

(11517)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/33185 di data 25 gennaio 1929, con il quale il cognome del sig. Carlo Mircovich, nato a Lussinpiccolo l'8 marzo 1887, venne ridotto in forma italiana di « Mirconi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla propria moglie Albina Dorfler;

Vista la domanda di data 20 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Sergio Mirconi, nato a Trieste il 14 maggio 1937 e qui residente in via Caprin n. 3, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Mircovich », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Mirconi nei confronti dell'istante Sergio Mirconi e restituito nella forma originaria di « Mircovich ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 dicembre 1971

p. *Il prefetto*: MICELI

(11518)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/1229-29-V di data 10 aprile 1930, con il quale il cognome di nascita della signora Goriup Maia - Ida in Thomaides, nata a Trieste il 24 febbraio 1922 e qui residente in via dei Berlam, 24, venne ridotto in forma italiana di « Goruppi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 agosto 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Goriup »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/1229-29-V di data 10 aprile 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Goruppi Maia - Ida in Thomaides è restituito nella sua forma originaria di « Goriup ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 7 dicembre 1971

p. *Il prefetto*: MICELI

(11519)

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5063/V-29 di data 25 ottobre 1934, con il quale il cognome del sig. Roberto Petaros, nato a Trieste il 21 giugno 1933 e qui residente in via Ponziana, 12, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 16 ottobre 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5063/V-29 di data 25 ottobre 1934 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Roberto Pettirosso è restituito nella sua forma originaria di « Petaros ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Slama Maddalena, nata a Trieste il 2 aprile 1933, moglie;
Pettirosso Tamara, nata a Trieste il 17 aprile 1965, figlia;
Pettirosso Mitja, nata a Trieste il 7 maggio 1967, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(11535)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5063/V-29 di data 25 ottobre 1934, con il quale il cognome del sig. Pietro Petaros, nato a Trieste il 3 giugno 1897 e qui residente in via Scarlicchio, 53, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 16 ottobre 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5063/V-29 di data 25 ottobre 1934 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Pietro Pettirosso è restituito nella sua forma originaria di « Petaros ».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, Giuseppina Smotlak, nata a S. Dorligo della Valle il 14 febbraio 1899.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(11536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, per l'anno 1972

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza. Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1972.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.
La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
diritto civile e amministrativo: 29 maggio 1972;
procedura civile e penale: 30 maggio 1972.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 15 aprile 1972 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1971
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 56

(11954)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi interni riservati agli operai comuni del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa per il passaggio alla categoria dei qualificati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 317, concernente la situazione dell'organico delle maestranze della Difesa, alla data del 1° gennaio 1970;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1970 si sono formate nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni 94 vacanze a seguito di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età e che solo un terzo di tali vacanze (31 unità) possono essere utilizzate per nuove assunzioni, come disposto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede, fra l'altro, che i posti eventualmente non coperti per l'inquadramento — nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge — alla categoria immediatamente superiore saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio e che in sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso — l'aliquota del cinquanta per cento prevista comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970, non risultano posti disponibili da conferire in applicazione del citato primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e che pertanto, può essere conferito mediante concorso interno solo il soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di conferimento, di cui al secondo comma del già citato art. 3;

Tenuto conto che con i decreti ministeriali in data 24 settembre 1970 e 26 luglio 1971, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 3 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 162, e il 21 settembre 1971 registro n. 46 Difesa, foglio n. 185, si è provveduto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, a conferire i posti agli allievi delle scuole allievi operai della Difesa, che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Accertato che nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni, al 1° luglio 1970, la consistenza del soprannumero anzidetto è di 1288 unità, e tenuto conto che da tale soprannumero dovranno essere detratte n. 52 unità da conferire in applicazione del primo capoverso dell'art. 3 dello anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Accertato, in conseguenza di ciò, che il numero dei posti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni ammonta a 1236 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Concorso a n. 137 posti di « aggiustatore meccanico ».

Concorso a n. 12 posti di « apparecchiatore radiotelegrafonico ».

Concorso a n. 6 posti di « apparecchiatore telegrafonico ».

Concorso a n. 8 posti di « armaiolo ».

Concorso a n. 1 posto di « armaiolo per balipedio ».

Concorso a n. 35 posti di « artificiere ».

Concorso a n. 2 posti di « calafato da mazzuola in ferro ed in legno ».

Concorso a n. 30 posti di « carpentiere in ferro e metalli ».

Concorso a n. 2 posti di « carpentiere in legno ».

Concorso a n. 2 posti di « cianografo ed eliocianografo ».

Concorso a n. 1 posto di « compressorista ».

Concorso a n. 1 posto di « conduttore di macchine per calzature ».

Concorso a n. 54 posti di « conduttore di macchine utensili automatiche e semi-automatiche ».

Concorso a n. 11 posti di « conduttore di mezzi mobili speciali (di sollevamento, trasporto e carico) ».

Concorso a n. 1 posto di « decapatore con soda, acidi e detergenti ».

Concorso a n. 4 posti di « elettricista accumulatorista ».

Concorso a n. 13 posti di « elettricista bobinatore elettrico ed avvolgitore ».

Concorso a n. 72 posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore ».

Concorso a n. 15 posti di « elettricista elettrauto ».

Concorso a n. 1 posto di « elettricista elettrogenista ».

Concorso a n. 2 posti di « elettricista per centrali elettriche ».

Concorso a n. 1 posto di « elettrochimico galvanizzatore galvano-plastico ».

Concorso a n. 31 posti di « elettromeccanico ».

Concorso a n. 46 posti di « elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma ».

Concorso a n. 31 posti di « fabbro fucinatore e forgiatore ».

Concorso a n. 36 posti di « falegname ».

Concorso a n. 3 posti di « falegname macchinista ».

Concorso a n. 7 posti di « fonditore ».

Concorso a n. 1 posto di « fotografo ritoccatore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista riproduttore ».

Concorso a n. 7 posti di « fototecnico ».

Concorso a n. 31 posti di « idraulico o tubista ».

Concorso a n. 15 posti di « imballatore ».

Concorso a n. 15 posti di « imbianchino e pittore edile ».

Concorso a n. 1 posto di « impiombatore di cavi metallici ».

Concorso a n. 10 posti di « legatore di libri ».

Concorso a n. 5 posti di « lucidista di disegni ».

Concorso a n. 17 posti di « meccanico ».

Concorso a n. 4 posti di « meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati ».

Concorso a n. 1 posto di « meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici ».

Concorso a 1 posto di « meccanico tipografo ».

Concorso a n. 1 posto di « modellista ».

Concorso a n. 90 posti di « motorista ».

Concorso a n. 1 posto di « motorista per turbo reattori ».

Concorso a n. 49 posti di « muratore ».

Concorso a n. 4 posti di « pirotecnico ».

Concorso a n. 12 posti di « pittore ».

Concorso a n. 1 posto di « rigatore di artiglieria e di canne per armi ».

Concorso a n. 24 posti di « saldatore elettrico ed autogenista ».

Concorso a n. 47 posti di « sarto ».

Concorso a n. 28 posti di « tipografo compositore ».

Concorso a n. 4 posti di « tipografo impressore ».

Concorso a n. 3 posti di « tubista per caldaie ».

Concorso a n. 11 posti di « verniciatore a pennello ».

Concorso a n. 12 posti di « verniciatore a spruzzo ».

Concorso a n. 5 posti di « vulcanizzatore e gommista ».

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino operai già di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e data di nomina o di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare (ogni candidato potrà chiedere di partecipare solo al concorso indetto per la qualifica di mestiere che già riveste nella categoria degli operai comuni. Non saranno pertanto, prese in considerazione domande di partecipazione a concorsi indetti per qualifiche diverse da quella posseduta);

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere per il quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 500.

Art. 9

Inquadramento dei vincitori

I vincitori dei concorsi, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 153

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai, 1° Reparto - 1ª Divisione - palazzo Aeronautica,
Viale dell'Università, 4, 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 in data 4 gennaio 1972.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di . . . . in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . alle dipendenze di . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . . posti di operaio . . . . . nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data . . . . .

Firma
. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica).

N.B. — Non saranno prese in considerazione le domande dei candidati che chiedano di partecipare a concorsi indetti per qualifiche di mestiere diverse da quella posseduta nella categoria degli operai comuni.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare
su carta semplice possibilmente battuta
a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome . . . . . nato a . . . . . il . . . . .

2) Qualifica di mestiere attualmente posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni. . . . .

3) Ente presso il quale si presta servizio . . . . .

4) Concorso al quale si chiede di partecipare nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni:

a) qualifica di mestiere . . . . . (il candidato dovrà chiedere di concorrere solo per la stessa qualifica che già riveste nella categoria degli operai comuni);

b) numero dei posti . . .

5) Residente in . . . . via . . . . . codice avviamento postale . . . . .

6) Dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica.

(11854)

Concorsi interni riservati agli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa per il passaggio alla categoria dei qualificati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 317, concernente la situazione dell'organico delle maestranze della Difesa, alla data del 1° gennaio 1970;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1970 si sono formate nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali 82 vacanze a seguito di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età e che solo un terzo di tali vacanze (27 unità) possono essere utilizzate per nuove assunzioni, come disposto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede, fra l'altro, che i posti eventualmente non coperti per l'inquadramento — nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge — alla categoria immediatamente superiore saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio e che in sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso — l'aliquota del cinquanta per cento prevista comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970, non risultano posti disponibili da conferire in applicazione del citato primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e che pertanto, può essere conferito mediante concorso interno solo il soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di conferimento, di cui al secondo comma del già citato art. 3;

Tenuto conto che con i decreti ministeriali in data 24 settembre 1970 e 26 luglio 1971, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 3 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 162, e il 21 settembre 1971 registro n. 46 Difesa, foglio n. 185, si è provveduto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, a conferire i posti agli allievi delle scuole allievi operai della Difesa, che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Accertato che nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, al 1° luglio 1970, la consistenza del soprannumero anzidetto è di 627 unità, e tenuto conto che da tale soprannumero dovranno essere detratte n. 71 unità da conferire in applicazione del primo capoverso dell'art. 3 dello anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Accertato, in conseguenza di ciò, che il numero dei posti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali ammonta a 556 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa:

Concorso a n. 78 posti di « addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali ».

Concorso a n. 1 posto di « addetto pompe rifornimento carburanti ».

Concorso a n. 8 posti di « addetto stazioni servizio automezzi ».

Concorso a n. 2 posti di « allevatore e addestratore di cani da guardia ».

Concorso a n. 8 posti di « bracciante agricolo ».

Concorso a n. 38 posti di « cameriere ».

Concorso a n. 16 posti di « cameriere marittimo ».

Concorso a n. 66 posti di « cuoco ».

Concorso a n. 16 posti di « cuoco marittimo ».

Concorso a n. 54 posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione ».

Concorso a n. 26 posti di « giardiniere ed ortolano ».

Concorso a n. 31 posti di « guardarobiere e riordinatore di casermaggio ».

Concorso a n. 130 posti di « guardiano ».

Concorso a n. 4 posti di « infermiere in veterinaria ».

Concorso a n. 3 posti di « manovratore carri ferroviari ».

Concorso a n. 8 posti di « marinaio attrezzista ».

Concorso a n. 8 posti di « marinaio di coperta ».

Concorso a n. 10 posti di « marinaio carbonaio ».

Concorso a n. 3 posti di « marinaio motorista ».

Concorso a n. 8 posti di « rammendatrice e cucitrice ».

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino operai già di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, e che, nello ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda, i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali e data di nomina o di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare (ogni candidato potrà chiedere di partecipare solo al concorso indetto per la qualifica di mestiere che già riveste nella categoria degli operai comuni. Non saranno, pertanto, prese in considerazione domande di partecipazione a concorsi indetti per qualifiche diverse da quella posseduta);

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere per il quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 500.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori dei concorsi, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1971
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 266

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai, 1° Reparto - 1ª Divisione - palazzo Aeronautica, Viale dell'Università, 4, 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 in data 4 gennaio 1972.

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . alle dipendenze di . . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di operaio . . . . nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica).

N.B. — Non saranno prese in considerazione le domande dei candidati che chiedano di partecipare a concorsi indetti per qualifiche di mestiere diverse da quella posseduta nella categoria degli operai comuni.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome . . nato a . . . . il . . . .

2) Qualifica di mestiere attualmente posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali . . . .

3) Ente presso il quale si presta servizio . . . . .

4) Concorso al quale si chiede di partecipare nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali:

a) qualifica di mestiere . . . . . (il candidato dovrà chiedere di concorrere solo per la stessa qualifica che già riveste nella categoria degli operai comuni);

b) numero dei posti . . .

5) Residente in . . . . via . . . . . . codice avviamento postale . . . . .

6) Dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica.

(11855)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 26 in data 26 giugno 1971 (data di pubblicazione 2 luglio 1971) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1971, registro n. 27 Difesa, foglio n. 155, riguardante l'esito del concorso per esami ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1969.

(11464)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.